

6. Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 27 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea, per la violazione esposta nel secondo motivo.
7. Settimo motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine.

Ricorso proposto il 2 settembre 2022 — Francia/CRU

(Causa T-540/22)

(2022/C 398/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: T. Stehelin, J.-L. Carré ed E. Timmermans, agenti)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 3/2021 della commissione per i ricorsi del Comitato di risoluzione unico dell'8 giugno 2022;
- condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso avverso la decisione 3/2021 della commissione per i ricorsi del Comitato di risoluzione unico (CRU) dell'8 giugno 2022 mediante la quale quest'ultima conferma la decisione del CRU di non riconoscere in favore del gruppo bancario di cui trattasi la deroga al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili applicato su base individuale, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la commissione per i ricorsi avrebbe erroneamente ritenuto, nella decisione impugnata, che il CRU abbia proceduto a un'interpretazione e a un'applicazione corrette dell'articolo 12 *nonies* del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1) e che sia rimasto entro i limiti del suo potere discrezionale.
2. Secondo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la commissione per i ricorsi avrebbe erroneamente ritenuto, nella decisione impugnata, che il CRU non avesse commesso una violazione del principio della certezza del diritto.
3. Terzo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la commissione per i ricorsi avrebbe erroneamente ritenuto, nella decisione impugnata, che il CRU avesse adempiuto l'obbligo di motivazione imposto dall'articolo 296 TFUE.

Ordinanza del Tribunale del 31 agosto 2022 — Virbac / Commissione

(Causa T-138/21) ⁽¹⁾

(2022/C 398/44)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 206 del 31.5.2021.
